

Prot. n. 100956 del 04/10/2021

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Procedura comparativa ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), suddivisa in DUE lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni per i servizi di emergenza territoriale con interventi di soccorso con ambulanza per l'Azienda ULSS 8 Berica.
PROCEDURA N. 8185169 - LOTTO 1 CIG N. 8793070EE6 - LOTTO 2 CIG N. 8793080729

CHIARIMENTI nn. 16 – 17

CHIARIMENTO N. 16 - Partecipazione alla procedura in ATS (associazione temporanea di scopo) o altra forma di raggruppamento di ODV.

In caso di partecipazione in ATS (associazione temporanea di scopo) o altra forma di raggruppamento di ODV, gli enti partecipanti dovranno conferire ad uno di essi (cosiddetto capofila) un mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Il Capofila del raggruppamento dovrà presentare, *nella busta A "Documentazione Amministrativa – trasporti emergenza"*, l'istanza di partecipazione allegata al presente chiarimento (allegato 2.C), in nome e per conto del raggruppamento.

Il raggruppamento di ODV dovrà presentare *nella busta B "Documentazione Tecnica – trasporti emergenza"* un progetto organizzativo unitario di gestione del servizio.

Il Capofila dovrà altresì presentare, in nome e per conto del raggruppamento, all'interno *della busta C "Documentazione economica - Rimborso spese – trasporti emergenza"*, un modello di dettaglio di rimborso spese unitario (nei termini di cui all'allegato 2.D allegato al presente chiarimento), il cui valore annuale complessivo non potrà superare il valore massimo di rimborso, previsto a base di gara per ciascun lotto, pena l'esclusione dalla gara.

Inoltre, all'interno *della busta C "Documentazione economica - Rimborso spese – trasporti emergenza"*, le singole ODV dovranno presentare il modello di dettaglio di rimborso spese relativo all'associazione medesima (nei termini di cui all'allegato 2.B del disciplinare di procedura – modello dettaglio rimborso spese), nonché apposita relazione (come indicato nel chiarimento n. 5) che descriva in dettaglio tutte le spese oggetto di rimborso annuale e le modalità di calcolo della percentuale di costi diretti ed indiretti che saranno a carico di questa Azienda Ulss (come indicato al chiarimento n. 7).

Si precisa che il suddetto modello di dettaglio di rimborso spese unitario (allegato 2.D) presentato dal Capofila in nome e per conto del Raggruppamento, dovrà contenere per ciascuna Voce di costo la somma delle corrispondenti voci di costo indicate dalle singole ODV.

Il Capofila dovrà:

- assumere il mandato di presentazione del progetto;
- assumere la responsabilità e il coordinamento generale del progetto, anche nella fase di esecuzione dei servizi
- essere l'interlocutore unico per l'Azienda Ulss relativamente alla corretta esecuzione del servizio.

Al capofila dovrà essere attribuita la rappresentanza, anche di tipo processuale, degli associati, nei confronti dell'Azienda Ulss.

I soggetti partecipanti si dovranno obbligare tra di loro e verso l'azienda Ulss all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, dettagliatamente indicate nell'accordo stesso, concordando e coordinando la propria attività con quella degli altri aderenti.

CHIARIMENTO N. 17:

L'art. 10 dello schema di convenzione, viene sostituito dagli art. 10 e 10 bis di seguito riportati.

art. 10: Livelli di servizio, inadempimenti e penalità: Sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale annuo proposto a titolo di rimborso:

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nella convenzione, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali della convenzione o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel capitolato tecnico, nella convenzione e nell'offerta presentata, (per ogni giorno di ritardo/non conformità);
- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione della convenzione;
- utilizzo di veicoli ed ambulanze non rispondenti ai requisiti normativi di settore e/o alle caratteristiche previste nel capitolato tecnico, nonché mancata manutenzione, sanificazione, revisione, eliminazione dei guasti che comportano l'impossibilità nell'utilizzazione nel servizio, e/o di ogni eventuale mancanza dei presidi e/o attrezzature e/o dotazioni sanitarie richieste
- per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal capitolato e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione della convenzione);
- ritardo e/o mancata presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o dei mezzi impiegati;
- lesione del decoro e/o dell'immagine e/o del prestigio della stazione appaltante;
- mancato inoltro al DEC della documentazione richiesta per attività di controllo del servizio e/o violazione dell'obbligo di accesso del DEC ai mezzi e/o alle strutture utilizzate dall'aggiudicatario per il servizio oggetto dell'appalto.
- per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione della convenzione.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, ovvero alla risoluzione del convenzione, saranno contestati all'ODV o al capofila in caso di ATS o altra aggregazione di ODV per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC o raccomandata A.R..

L'ODV o il Capofila dell'aggregazione di ODV dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione della convenzione.

L'ODV o il Capofila dell'aggregazione delle ODV dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'ODV - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'ODV dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di convenzione, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolta la convenzione stessa a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale la convenzione potrà essere risolta per grave inadempimento.

art. 10 bis: Risoluzione della convenzione, recesso della convenzione

Risoluzione della convenzione

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di inadempimento del contraente agli obblighi dedotti in convenzione, la Stazione Appaltante potrà assegnare, mediante pec o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della intimazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contrattosi intenderà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto la convenzione, previa comunicazione scritta all'ODV o ATS, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ODV o ATS nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'ODV o ATS;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni di

cui alla convenzione;

- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dalla convenzione;
- a seguito di tre contestazioni all'Appaltatore per inadempimento;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore della convenzione;
- in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione di procedura.

In particolare, la convenzione sarà risolta nell'ipotesi in cui nei confronti dell'ODV o ATS sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione della convenzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione della convenzione sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'ODV o ATS inadempiente. All'ODV o ATS inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. In caso di esecuzione in danno dell'ODV o ATS, le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'escussione del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Recesso unilaterale per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti questa Azienda Ulss che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Azienda Ulss potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario con PEC/raccomandata a.r.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto

Allegati:

*-Allegato 2C - MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE DA COMPILARE IN CASO IN CASO DI
ATS/RAGGRUPPAMENTO DI ODV DALLA CAPOFILA*

-Allegato 2D- DETTAGLIO RIMBORSO SPESE IN CASO DI ATS/RAGGRUPPAMENTO DI ODV